



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488 DEL 28/07/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: SERVIZIO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO VERSO ORD. N. 41/2026. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG BC8047D971

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge ;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Richiamata integralmente l'Ordinanza dirigenziale n. 41/2026 con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 199 della L.R. Toscana 65/2014 veniva disposta la rimessa in pristino delle opere eseguite in Via Vincenzo Tamagni 11;

Considerato che tale ordinanza veniva disposta nei confronti di una pluralità di eredi, contitolari pro indiviso dei beni oggetto dell'ordinanza.

Dato atto che in data 09/07/2026 prott. 14787-14788-14790-14807- 14812 – 14813 veniva notificato al Comune di San Gimignano, al Sindaco, al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio da parte del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato:

• Per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 41 del 13.3.2026, adottata dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ingegnere Valentina Perrone; in parte qua.

• Per l'accertamento ◦ del perdurante inadempimento del Dirigente ad esercitare il potere-dovere divigilanza sulla sicurezza delle costruzioni e/o di vigilanza sulla tutela della pubblica incolumità ex artt. 27, 68, 69 e 103 d.P.R. 380/2001, in relazione agli aspetti contenuti nella segnalazione e nei successivi atti del Ricorrente e nell'allegata relazione del geom. Grisanti.

◦ del perdurante inadempimento del Dirigente ad esercitare il potere-dovere di declaratoria di decadenza degli eredi dai benefici conseguiti ex art. 75 d.P.R. 445/2000 o di annullamento (doveroso) ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell'attestazione di conformità in sanatoria n. I/14/0002 del 14.4.2014, sia in relazione agli aspetti involgenti la sicurezza delle costruzioni e/o di vigilanza sulla tutela della pubblica incolumità ex artt. 27, 68, 69 e 103 d.P.R. 380/2001, giusto quanto contenuto nella segnalazione del Ricorrente e nell'allegata relazione del geom. Grisanti; sia in relazione agli aspetti dell'abbattimento delle barriere architettoniche; sia in relazione a quanto accertato dalla Polizia locale riguardo all'epoca (metà anni '90) di realizzazione dell'abuso involgente le scale condominiali diversa da quella (1978-1979) dichiarata in atti dal de cuius richiedente la (rilasciata) sanatoria edilizia.

Nonché, se del caso in ragione dell'esito dello scrutinio delle domande precedenti, quindi in via subordinata, per la condanna/declaratoria dell'obbligo del Comune di San Gimignano ad esprimersi in ordine ai suddetti aspetti –ossia le deduzioni contenute ai punti 5), 7), 8) e 9) dell'atto del 28.1.2026 del segnalante-ricorrente denominato "MEMORIA ex art. 10 L. 241/1990 nonché PLURIME ISTANZE DI DECADENZA DEI COEREDI DAI BENEFICI CONSEGUITI ex artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000" e connessa relazione del geom. Grisanti– e a provvedere una volta per tutte, in applicazione del principio c.d. 'one shot temperato', entro il termine che sarà concesso dal Giudicante. Infine per la condanna del Comune al rimborso delle spese del giudizio, qualora vi sarà opposizione alla trattazione giustiziale e il ricorso sarà trasposto al T.A.R. per la Toscana.

Richiamata la deliberazione GC n. 147 del 16/07/2026 si è stabilito:

1. di resistere al ricorso straordinario del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11;
2. di autorizzare la trasposizione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana del ricorso, ex art. 10 dpr 1099/71, attesa la maggiore garanzia di difesa per l'Ente in sede giurisdizionale;
3. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso straordinario e nel giudizio dinanzi al TAR conseguente all'opposizione ex art. 10 cit. dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio.

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di difesa in giudizio per ricorso al Presidente del Consiglio di Stato del Sig. P.L.F. verso ordinanza dirigenziale n. 41/2026;

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di im-

porto inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, per il valore dell'appalto del servizio in oggetto, è necessario avvalersi della piattaforma telematica regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto lo Studio Legale dell'Avv. Farnaro Vincenzo, con sede legale in Firenze, 50129, Viale S. Lavagnini 13, P.I. 05455600485, per la specifica conoscenza degli elementi del ricorso, che si è dichiarato disponibile a svolgere il suddetto servizio e ha presentato il preventivo di € 4500,00 comprensivo di spese e cassa previdenza, oltre IVA 22%, così per un totale complessivo di € 5490,00 che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO che:

- il CIG relativo alla procedura è BC8047D971 ;
- l'Operatore Economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con P.A. richiesti dalla normativa vigente;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale/ sottoscrizione di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, per quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera f), del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico "AVV. VINCENZO FARNARARO", con sede legale in Firenze, 50129, Viale S. Lavagnini 13, P.I. 05455600485, il SERVIZIO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. p.L.f. VERSO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41/2026, alle condizioni di cui all'offerta acquisita dell'ente per un importo di € 4500,00 comprensivo di spese e cassa previdenza, oltre IVA 22%, così per un totale di € 5490,00;

3. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 124/1 “spese per patrocinio legale”, la somma di € 5490,00;
4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è BC8047D971;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;
6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che, considerata la natura intellettuale del servizio e l'affidabilità del professionista, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)